ALLEGATO 1) SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA PER PAGAMENTI

Il presente schema dovrà essere presentato ad una banca o ad una compagnia di assicurazioni, abilitata ai sensi di legge, per la stipula del relativo contratto. (in base alla vigente normativa la cauzione a garanzia di una obbligazione verso lo Stato o altro ente pubblico può essere costituita esclusivamente mediante polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazioni debitamente autorizzata, o una fideiussione rilasciata da una azienda di credito. A tali categorie di soggetti abilitati non sono riconducibili le società di intermediazione finanziaria).

AL COMUNE DI VENEZIA Direzione Sportello Unico Edilizia Sede Mestre/venezia
Atto di fidejussione n
Premesso che il Comune di Venezia – Direzione Sportello Unico Edilizia di Mestre/Venezia, con nota prot. n del ha comunicato alla Ditta cheè stata accolta la domanda per ottenere il PERMESSO DI COSTRUIRE per l'esecuzione dei lavori di
in: via
Che il ritiro del suddetto provvedimento è subordinato, oltre al pagamento degli importi
richiesti, alla costituzione di fidejussione assicurativa/bancaria, a favore del Comune di
Venezia, per la somma corrispondente al(indicare la prestazione garantita:
differimento del pagamento del costo di costruzione; rateizzazione oneri di urbanizzazione
altro) e determinato in €
TUTTO CIO' PREMESSO
La Banca/Assicurazionerientrante tra i soggetti idonei contemplati dall'articolo 1 della L. 348/1982, e per essa il suo legale rappresentante Sig nella sua qualità d si costituisce fidejubente nell'interesse della Ditta e dei suo
aventi causa a favore del Comune di Venezia fino alla concorrenza di €, per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla Ditta medesima in dipendenza del provvedimento indicato in premessa.
Con tale fidejussione, sottoscritta nei nomi ed in rappresentanza come sopra, la
Banca/Assicurazione presta e costituisce

garanzia, con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo e intendendo rimanere obbligata in solido con la Ditta debitrice e suoi aventi causa fino all'estinzione del debito da comprovarsi con apposita dichiarazione da parte del Comune.

Inoltre:

- in deroga all'art. 1957 del c.c., la garanzia è valida ed operante fino al completo assolvimento delle obbligazioni garantite, e per la sua estinzione o riduzione dovrà essere fornita espressa dichiarazione liberatoria da parte del Comune di Venezia;
- in deroga all'art. 1945 del c.c., la Società fidejubente non potrà opporre al Comune di Venezia ogni e qualsiasi eccezione spettante al debitore principale;
- il Comune di Venezia potrà procedere ad escussione parziale in proporzione alle inadempienze verificatesi;
- il mancato pagamento dei premi da parte del/i contraente/i non potrà esser opposto dalla società fidejubente al Comune di Venezia;
- il Foro competente dovrà corrispondere a quello dove ha luogo il Beneficiario.

Resta inteso che la Banca/Assicurazione si impegna sin d'ora a versare l'importo garantito a semplice richiesta del Comune di Venezia – Direzione Sportello Umico Edilizia- senza alcuna riserva ed entro il termine di 30 giorni dal ricevimento.